



Regolamento per la disciplina dei referendum, attività propositive, consultazione dei cittadini

INDICE

Art. 1 - Finalità e contenuti	3
Art. 2 - Istituti di partecipazione propositiva	3
Art. 3 - Istituti di consultazione popolare	3
Art. 4 -Istanze	3
Art. 5 - Petizioni	4
Art. 6 -Proposte di atti amministrativi	4
Art. 7- Assemblee pubbliche	5
Art. 8 - Convocazione - Iniziativa e modalità	5
Art. 9 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione – Conclusioni	6
Art. 10 - Finalità e metodi	6
Art. 11 – Organizzazione	7
Art. 12 - Consultazione - Esito – Utilizzazione	8
Art. 13 - Iniziativa	8
Art. 14 -Oggetto e esclusioni	8
Art. 15 -Presentazione della richiesta di referendum da parte dei cittadini elettori	8
Art. 16 - Raccolta delle firme per il referendum di iniziativa dei cittadini elettori	9
Art. 17 -Richiesta di referendum e autenticazione delle firme	9
Art. 18 - Deposito firme dei sottoscrittori	10
Art. 19- Verifica regolarità	10
Art. 20 -Decadenza della richiesta di referendum	10
Art. 21- Richiesta della maggioranza dei consiglieri comunali	10
Art. 22 - Nomina del Comitato dei Garanti	10
Art. 23 - Revoca del referendum	11
Art. 24 -Indizione del referendum da parte del Sindaco	11
Art. 25 - Concentrazione di istanze referendarie	11
Art. 26 - Periodi di sospensione del referendum	11
Art. 27 -Disciplina della votazione	12
Art. 28 -Certificati elettorali	12
Art. 29 -Ufficio di sezione	12
Art. 30 - Operazioni di voto	12
Art. 31 -Operazioni di scrutinio	13
Art. 32 - Ufficio comunale per il referendum	13
Art. 33 - Proclamazione dei risultati	13
Art. 34 - Reclami	13
Art. 35 - Convocazione organo competente	13
Art. 36 - Pronunciamento del Consiglio comunale	14
Art. 37 - Disposizioni applicabili	14
Art. 38 - Spese	14
Art. 39 - Entrata in vigore	14
Art. 40 - Diffusione	14

TITOLO I CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dall'art. 8 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.¹, e dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.

Art. 2 -Istituti di partecipazione propositiva

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale l'attività propositiva dei cittadini è assicurata dai seguenti istituti: a) Istanze
b) Petizioni
c) Proposte ed interrogazioni popolari

Art. 3 -Istituti di consultazione popolare

1. La consultazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
a) consultazioni informali
b) referendum consultivi

TITOLO II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROPOSITIVA

CAPO I

ISTANZE E PETIZIONI

Art. 4 -Istanze

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

1

Art. 8. Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. Le istanze sono presentate al protocollo del Comune e sottoposte alla attenzione del Sindaco o dell'Assessore competente, previa istruttoria del Segretario Generale o Responsabile del Servizio in base alla competenza.
3. Qualora l'istanza abbia la natura di richiesta di informazione su fatti generali, supportata dall'esistenza di interessi semplici o diffusi, l'istanza viene esaminata e la risposta fornita entro 30 giorni dal Sindaco.
4. Qualora l'oggetto dell'istanza riguardi un ramo dell'amministrazione per il quale il Sindaco ha conferito delega ad un Assessore, competente a rispondere è quest'ultimo nello stesso termine di cui al comma precedente.
5. Qualora l'istanza implichi competenze tecniche il Sindaco può delegare a rispondere nel medesimo termine di cui ai commi precedenti, il Segretario Generale o il funzionario competente per materia.
6. Qualora l'istanza implichi, oltre che competenze tecniche, anche scelte politiche, la risposta verrà fornita congiuntamente dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia e dal Segretario o funzionario competente, ferme restando le responsabilità di ciascuno per la parte di propria pertinenza.
7. La semplice istanza orale non comporta necessariamente risposta scritta.
8. Per le istanze a scopo informativo che siano supportate da diritti soggettivi o interessi legittimi per cui è previsto l'espletamento di un procedimento amministrativo e/o l'emissione di un provvedimento, verrà seguito il procedimento contenuto nel regolamento per l'applicazione della legge n. 241/90.

Art. 5 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi. 2. Le petizioni sono presentate al protocollo del Comune. Il Segretario generale entro i successivi 30 giorni, le inoltra al Sindaco accompagnate da una relazione contenente l'esito della verifica dei requisiti di legittimità e del riscontro dei presupposti di fatto e di diritto che siano rilevanti per l'attivazione dell'intervento richiesto.
3. Nell'ipotesi in cui l'accoglimento della petizione non comporti l'emanazione di un provvedimento e siano già disponibili le risorse necessarie per l'attuazione dell'intervento proposto, il Sindaco si pronuncia sulla sua opportunità dandone notizia entro i successivi 15 giorni al primo firmatario della petizione.
4. Nello stesso termine il Sindaco individua un funzionario responsabile a cui affida l'attuazione dell'intervento richiesto.
5. Nelle ipotesi diverse da quelle contemplate nel comma 3, sempre che siano già disponibili le risorse necessarie per l'attuazione dell'intervento, il Sindaco assegna, nello stesso termine, la pratica al responsabile dell'unità operativa competente determinando altresì il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. In mancanza di tale indicazione il termine è di 30 giorni. Il procedimento si intende concluso con l'emanazione del provvedimento da parte dell'organo competente, il quale, potrà motivatamente emettere un provvedimento di diniego.
6. L'esito definitivo viene comunicato al primo firmatario della petizione entro 5 giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento.

CAPO II PROPOSTE DI ATTI

Art. 6 -Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Sindaco, che provvede all'inoltro al Consiglio comunale nel caso in cui la competenza appartenga a tale organo.

2. Le proposte di atti deliberativi possono riguardare tutte le materie di interesse generale o comunque che interessino gruppi di cittadini e di esclusiva competenza del Comune.
3. La proposta di atti deliberativi non può riguardare nessuna delle materie che non è possibile sottoporre a referendum consultivo, elencate nel comma 4 dell'art. 55 dello Statuto.
4. La proposta deve consistere in uno schema di atto deliberativo completo di tutti gli elementi sostanziali in modo tale da poter essere sottoposto ad approvazione senza necessità di integrazioni e rettifiche di contenuto.
5. La proposta, sottoscritta da almeno cinquanta elettori, deve essere depositata presso la Segreteria generale che ne verifica la regolarità ed autenticità. Del deposito viene dato avviso mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.
6. A seguito del deposito della proposta è necessario che la stessa venga confermata da cinquecento elettori. Il numero di firme richiesto deve essere raccolto entro 90 giorni dal deposito. Per l'autenticazione delle firme e le modalità di raccolta delle stesse valgono le medesime norme in vigore per il referendum consultivo.
7. Il Sindaco, nei 60 giorni successivi, verifica la regolarità delle sottoscrizioni a cura dell'ufficio di segreteria generale.
8. Acquisiti i pareri di legittimità, di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, nonché altri eventuali pareri tecnici richiesti da norme, sentita la commissione consiliare competente per materia, il Sindaco a seconda dell'organo competente iscrive la proposta all'ordine del giorno della Giunta o del Consiglio comunale della prima seduta utile o comunque entro 60 giorni dal deposito della proposta sottoscritta dal numero necessario di elettori.
9. Contestualmente all'iscrizione all'ordine del giorno viene informato il primo firmatario della proposta perché possa assistere alla seduta del Consiglio o sia sentito dalla Giunta.
10. La decisione viene comunicata entro 15 giorni al medesimo soggetto di cui al precedente comma 9.

TITOLO III GLI ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

CAPO I CONSULTAZIONI INFORMALI MEDIANTE ASSEMBLEE

Art. 7- Assemblee pubbliche

1. La consultazione della popolazione mediante assemblee pubbliche si pone l'obiettivo di prendere in esame proposte, problemi o iniziative relativi a particolari categorie di cittadini o alle diverse zone del territorio comunale che investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività.
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra amministrazione e cittadini.

Art. 8 - Convocazione - Iniziativa e modalità

1. La convocazione dell'assemblea è indetta per iniziativa del Consiglio comunale, della Giunta o del Sindaco, relativamente alle materie di rispettiva competenza.
2. L'organo comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante:
- a) manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini, nell'ambito della zona interessata;
 - b) comunicati alla stampa ed agli altri organi d'informazione;
 - c) i servizi con i quali il Comune dispone l'informazione dei cittadini, secondo l'apposito regolamento.
4. Alle assemblee il Sindaco invita il Presidente della commissione consiliare e l'Assessore competenti per materia, dandone comunicazione agli assessori ed ai consiglieri comunali.

Art. 9 - Assemblee - Organizzazione e partecipazione – Conclusioni

1. Le Assemblee possono essere indette dall'Amministrazione comunale o da gruppi di cittadini o loro associazioni
2. Le assemblee pubbliche indette dall'amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
3. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini, ai quali è assicurata piena libertà d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato all'inizio dall'assemblea, su proposta del presidente che nomina un verbalizzante.
4. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione ed al Sindaco, nel caso che la stessa non sia stata da lui presieduta.
5. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.
6. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o dalle loro associazioni su argomenti di pertinenza dell'amministrazione comunale, concludono i loro lavori con un documento che esprime le proposte prevalenti emerse nella riunione. Il documento è sottoscritto dalle persone delegate dall'assemblea, che ne curano il recapito e l'illustrazione al Sindaco.
7. Il Sindaco incarica il Segretario di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento suddetto, nel più breve tempo, a mezzo degli uffici comunali competenti; conclusa l'istruttoria ne dà comunicazione alla Giunta o al Consiglio comunale a seconda della competenza, per l'assunzione di eventuali atti.

CAPO II

CONSULTAZIONI INFORMALI ATTRAVERSO QUESTIONARI

Art. 10 - Finalità e metodi

1. Per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'art. 7 (assemblee pubbliche) il Consiglio comunale, la Giunta o il Sindaco, relativamente alle materie di rispettiva competenza, possono effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.
2. Le linee generali della consultazione, la metodologia, l'ambito della stessa sono approvati dall'organo competente.
3. La consultazione può coinvolgere tutti i cittadini o essere limitata a:
 - a) particolari fasce di cittadini, individuati in base alla classe di età, all'attività effettuata od alla condizione non lavorativa, all'ambito territoriale nel quale risiedono, in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

b) un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio comunale, di tutti gli elettori oppure dei cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli schedari, liste, archivi informatici di cui il Comune dispone od ai quali può accedere in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 11 – Organizzazione

1. La Giunta comunale nomina la commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo. La commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La commissione è così composta:

a) Sindaco;

b) Presidente della commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione; c) Segretario generale;

d) funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune.

Le funzioni di Segretario della commissione sono attribuite al Responsabile dell'unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

3. La commissione definisce secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale:

a) i contenuti sostanziali del questionario;

b) la individuazione precisa delle fasce di cittadini da consultare e/o dalle quali estrarre il campione.

4. La Commissione inoltre:

a) approva il testo definitivo del questionario;

b) presenzia all'eventuale estrazione del campione di cui alla lett. b) del successivo comma 6;

c) sovrintende all'organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e dispone, a mezzo del Segretario generale, gli incarichi del personale preposto alle predette operazioni;

d) sovrintende alle operazioni di cui alle lettere d) ed e) del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5 La commissione promuove e realizza, attraverso gli uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione popolare, mediante manifesti e con le altre forme previste dall'apposito regolamento.

6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

a) alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione.

Il questionario sarà corredato da una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio comunale, la Giunta comunale o il Sindaco si sono proposti indicando la consultazione popolare. Con la stessa sarà inoltre precisato che al fine di assicurare la libera espressione dei cittadini, sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti nomi, firme, indirizzi od altri segni di riconoscimento, a pena di nullità;

b) alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

- c) alla stampa, tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del personale comunale prescelto tenendo conto delle dotazioni dei diversi servizi e della disponibilità dello stesso ad effettuare prestazioni eccedenti l'orario di servizio, corrispondendo per esse il trattamento previsto dalle norme vigenti. Il personale prescelto è tenuto a partecipare a corsi di preparazione tenuti dal responsabile dell'unità organizzatrice;
- d) alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;
- e) alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;
- f) all'invio dei risultati della consultazione alla commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro cinque giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;

Art. 12 - Consultazione - Esito – Utilizzazione

1. La commissione organizzatrice provvede ad inoltrare all'organo che ha indetto la consultazione e al Consiglio comunale la documentazione relativa ai risultati della stessa, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. Il Sindaco, dopo la comunicazione al Consiglio, rende noto ai cittadini il risultato della consultazione mediante pubblicazione all'Albo pretorio.
3. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali dell'organo che ha indetto la consultazione.

CAPO III I REFERENDUM CONSULTIVI

Art. 13 - Iniziativa

1. E' ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale aventi rilevanza generale ed interessanti l'intera collettività locale. L'iniziativa del referendum consultivo spetta al Sindaco, ai Consiglieri comunali, ovvero ad **almeno il 20 % di elettori del Comune.**

Art. 14 -Oggetto e esclusioni

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza comunale ed interessanti l'intera collettività locale. 2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative evidenziate al comma 4 dell'art. 56 dello Statuto Comunale. E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima consultazione.

Art. 15 -Presentazione della richiesta di referendum da parte dei cittadini elettori

1. Gli elettori di cui al precedente art. 13 del presente regolamento che intendano promuovere referendum consultivi devono costituirsi in un apposito Comitato Promotore con atto scritto. Il Comitato designa tre componenti, fra cui un presidente, legittimati a rappresentarlo in ogni fase del

procedimento referendario. Il Comitato promotore così costituito presenta richiesta di referendum in carta semplice, indirizzata al Sindaco.

2. La richiesta dei referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario presso l'ufficio del Segretario Comunale che previa verifica ed autentica delle firme dei proponenti, ne rilascia ricevuta.

3. Il quesito sottoposto a referendum deve essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione con esclusione di qualsiasi ambiguità e non essere in contrasto con i regolamenti comunali e disposizioni di legge

4. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario.

5. Ricevuta la richiesta il Sindaco la trasmette immediatamente al Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 22 che si pronuncia sull'ammissibilità del referendum. 6. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità della materia;
- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del Comitato promotore.

7. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 6 deve essere espresso entro quindici giorni dal deposito della proposta mediante la redazione di apposito verbale contenente le motivazioni della decisione che deve essere trasmesso al Sindaco. Il Segretario comunale, conformemente alle risultanze del verbale del Comitato dei Garanti, notifica entro i successivi 5 giorni al Comitato Promotore l'ammissibilità o il diniego motivato della proposta di referendum, dandone pubblico avviso mediante pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

8. Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, il Comitato dei Garanti può richiedere al presidente del Comitato Promotore, anche tramite convocazione diretta, che il quesito venga riformulato entro 5 giorni. In tal caso il termine per il giudizio di ammissibilità è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione.

Art. 16 - Raccolta delle firme per il referendum di iniziativa dei cittadini elettori

1. Ottenuta il giudizio di ammissibilità del quesito referendario, il Comitato promotore può iniziare la raccolta delle firme. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.

2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale, affinché venga apposto, su ogni foglio, dal funzionario comunale preposto, il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma. I fogli per la raccolta delle firme, così vidimati, andranno restituiti ai presentatori entro tre giorni lavorativi.

Art. 17 -Richiesta di referendum e autenticazione delle firme

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso ed in forma leggibile il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune ovvero dal difensore civico, dal Segretario comunale, dai consiglieri comunali in carica e dai funzionari comunali, per i quali è stata rilasciata espressa delega. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste nel D.P.R. 445/2000.

3. Il soggetto che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
5. La verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

Art. 18 - Deposito firme dei sottoscrittori

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità. Tale deposito deve essere effettuato dai delegati del Comitato Promotore, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 19- Verifica regolarità

1. Il Segretario comunale trasmette entro tre giorni dal deposito, al Comitato dei Garanti, tutti i fogli contenenti le sottoscrizioni del quesito referendario, insieme con la copia del verbale di deposito. Il Comitato dei Garanti entro 15 giorni dal ricevimento degli atti, verifica, avvalendosi della collaborazione e supporto dei competenti uffici comunali, che le firme appartengano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e che esse siano pari o superino il numero individuato dal **20% degli elettori del Comune** redigendo apposito verbale da trasmettere al Sindaco e Comitato Promotore.
2. Qualora vengano rilevate irregolarità il Comitato dei Garanti assegna un termine non superiore a cinque giorni per l'eventuale sanatoria ovvero per la presentazione di memorie dirette a contestarne l'esistenza. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso.
3. Contro la decisione del Comitato dei Garanti relativa unicamente alla verifica di cui al precedente comma 1 è ammesso reclamo da parte di almeno tre dei promotori entro cinque giorni. Il Comitato dei Garanti decide definitivamente, alla luce dei motivi proposti, nei successivi dieci giorni.

Art. 20 -Decadenza della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum decade in seguito al mancato deposito delle firme prescritte nei termini di cui all'art. 18.

Art. 21- Richiesta della maggioranza dei consiglieri comunali

1. Qualora la richiesta di indizione di un referendum è presentata dai consiglieri comunali in carica, è necessario che sia sottoscritta da almeno la metà **dei consiglieri assegnati, non considerando a tal fine il Sindaco.** Le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario comunale, il quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. 2. La richiesta di indizione del referendum va depositata presso l'ufficio del Segretario comunale. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti.

Art. 22 - Nomina del Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Segretario comunale che la presiede, dal Responsabile del Servizio interessato alla materia oggetto di iniziativa referendaria e da due componenti nominati

dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dal suo insediamento. In fase di prima nomina, trenta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento. Il Consiglio Comunale nomina oltre ai due componenti effettivi anche due supplenti.

2. I quattro componenti, sono nominati due su proposta della maggioranza consiliare e due su proposta delle minoranze consiliari. Il Comitato dei Garanti rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che lo ha nominato.

3. I componenti del Comitato dei Garanti nominati dal Consiglio Comunale prestatò la loro opera a titolo gratuito.

Art. 23 - Revoca del referendum

1. Previo parere favorevole del Comitato dei Garanti, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 24 -Indizione del referendum da parte del Sindaco

1. Ricevuta comunicazione del verbale del Comitato dei Garanti di cui all'art. 19 con esito positivo sulla verifica della regolarità delle firme raccolte, ovvero ricevuta la richiesta da parte dei consiglieri comunali di cui al precedente art. 21, il Sindaco provvede entro sette giorni con ordinanza ad indire il referendum fissando la data di convocazione degli elettori. La consultazione deve tenersi non prima di 45 giorni e non oltre 60 giorni oltre l'indizione, in una domenica, escluso il periodo dal 1° al 31 agosto e dal 15 dicembre al 7 gennaio, a condizione che non risultino indette nello stesso giorno consultazioni elettorali o referendarie che interessino il Comune di Cogoleto.

2. L'ordinanza del Sindaco, oltre all'indicazione della data di svolgimento della consultazione ai sensi del 1° comma deve elencare espressamente, per ciascun referendum ammesso, i quesiti da sottoporre agli elettori.

3. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data stabilita per la votazione.

4. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 25 - Concentrazione di istanze referendarie

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco sentito il Comitato dei Garanti ed i promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 26 - Periodi di sospensione del referendum

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei tre mesi che precedono la scadenza del Consiglio comunale e nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale il referendum già indetto è automaticamente sospeso a far data dalla pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali. La nuova data della consultazione deve essere fissata dal nuovo Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla scadenza del termine di sospensione di cui alla lettera a, comma 1 del presente articolo.

Art. 27 -Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Art. 28 -Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali vengono consegnati dal trentesimo al quindicesimo giorno antecedente la data fissata per il referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, fino al giorno stesso della consultazione e prima della chiusura dei seggi elettorali.

Art. 29 -Ufficio di sezione

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un Presidente e di due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario.
2. La commissione elettorale comunale provvede alla nomina dei Presidenti di sezione e degli scrutatori con le stesse procedure previste dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.
3. I compensi ai suddetti membri vengono stabiliti dalla Giunta comunale con la deliberazione di impegno delle spese referendarie.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale e dei promotori del referendum.
5. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario comunale, da parte del Presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all'ufficio elettorale comunale entro il giovedì precedente la consultazione o direttamente al Presidente del seggio durante lo svolgimento delle operazioni.
6. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7.00 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 30 - Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente di tipo unico e di identico colore, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografie di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quanti sono i quesiti referendari ammessi.
5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art. 31 -Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

Art. 32 - Ufficio comunale per il referendum

1. Presso il Comune è costituito l'ufficio comunale per il referendum composto dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'ufficio elettorale, che assume le funzioni di segretario.

Art. 33 - Proclamazione dei risultati

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, al Comitato dei Garanti.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la commissione tecnica.
4. Il Comitato dei Garanti appena pervenuti i verbali e i relativi allegati procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi, della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.
5. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dal Comitato dei Garanti. Di tutte le operazioni di tale commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

Art. 34 - Reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'ufficio comunale per il referendum, decide il Comitato dei Garanti nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Art. 35 - Convocazione organo competente

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla commissione tecnica, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato il maggior numero di voti validi favorevoli, lo trasmette al Consiglio comunale il quale procede alla pronuncia prevista dall'art. 57 dello Statuto comunale.
2. Nel caso che non sia stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli di cui al comma precedente, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art. 36 - Pronunciamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale , nel caso di cui al comma 1 del precedente articolo, si pronuncia uniformandosi in tutto o in parte ovvero respingendo il risultato referendario e assume, anche successivamente, tutti gli atti conseguenti.
2. La pronuncia sul risultato referendario, deve essere assunta, con adeguata e analitica motivazione, col voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, resa per appello nominale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Disposizioni applicabili

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nella assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario. In particolare per: - la convocazione dei comizi elettorali;
 - l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
 - le modalità di consegna al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
 - le modalità di restituzione dello stesso;
 - la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
 - la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione; - la propaganda elettorale.

Art. 38 - Spese

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, viene adottato dal Consiglio con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per le eventuali modifiche. Entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 40 - Diffusione

1. Copie del regolamento sono inviate a tutti i Consiglieri comunali, agli Assessori, ai Dirigenti e ai Responsabili degli uffici e servizi comunali, agli organismi di partecipazione popolare, ai Revisori dei conti.